



IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999;

VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010, le Università e le Istituzioni di ricerca possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto del Miur;

VISTO il Decreto Miur n. 102 del 09/03/2011, ai sensi del quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca è stato determinato in € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante nonché dell'eventuale integrazione dell'indennità da corrispondere per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, a carico dell'Università;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20.04.2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge, applicando l'importo minimo previsto dal citato Decreto Ministeriale;

VISTE le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità di cui al Decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007, pubblicato nella G.U. 23/10/2007 n. 247;

VISTE le disposizioni in materia di congedo per malattia di cui all'art. 1 co. 788 della L. 27/12/2006 n. 296 e ss. mm. ed ii;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari del 28 aprile 2000, che ha posto l'obbligo di effettuazione, da parte dei candidati che presentino domanda di partecipazione alle varie procedure concorsuali attivate da questo Ateneo, del versamento di una tassa;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/10/2014 con cui è stato approvato il Codice di Comportamento del Politecnico di Bari;

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 252/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. Art. 9 - "Requisiti dei concorrenti" del citato Regolamento:

"Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per categoria di assegno:

1. assegni di ricerca "professionalizzanti": diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 oltre curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
2. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;
3. assegni di ricerca "senior": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a quattro anni di esperienza scientifico-professionale di ricerca, ovvero abilitazione scientifica a Professore associato";

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'Art. 2 - "Trattamento economico" del Regolamento assegni:

"Il trattamento economico del titolare di assegno per collaborazione ad attività di ricerca è determinato dal Politecnico di Bari in misura massima per ciascuna categoria di assegno come segue:

1. assegni di ricerca "professionalizzanti": Euro 19.367,00 annui, pari a quanto stabilito dal D.M. prot.102 del 9 marzo 2011;
2. assegni di ricerca "post dottorali": Euro 26.214,58 annui, pari alla retribuzione base annuale di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
3. assegni di ricerca "senior": Euro 30.914,64 annui, pari alla retribuzione base annuale di un professore associato di prima nomina";

VISTA la Convenzione tra FONDAZIONE PUGLIA e DIPARTIMENTO DELL'INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE DEL POLITECNICO, sottoscritta in data 12/06/2016, avente ad oggetto la realizzazione del progetto "Reti di microturbine eoliche per la produzione diffusa di energia in ambito urbano", con responsabile scientifico il prof. Francesco Cupertino;

VISTO il D.R. n. 212 del 26/04/2017 con cui è stata indetta una procedura selettiva per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca professionalizzanti nel SSD ING-IND/32, di durata annuale, a valere sui fondi della suddetta Convenzione con la Fondazione Puglia;

PRESO ATTO che, in risposta al citato bando, non sono pervenute candidature;

VISTA la richiesta del prof. Francesco Cupertino di emanare un nuovo bando per l'attribuzione dei n. 2 assegni di ricerca predetti, con nuovi requisiti di accesso;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul budget d'Ateneo del Politecnico di Bari;

D E C R E T A

Art. 1

Numero degli assegni di ricerca e durata

1. E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di **n. 2** assegni di ricerca i cui estremi sono di seguito riportati:

S.S.D.	Tipologia dell'assegno (art.9.1, 9.2, 9.3)	Titolo ricerca	Durata assegno	Sede di svolgimento ricerca	Docente proponente
ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	Art. 9.1 – assegno di ricerca professionalizzante	Sviluppo e caratterizzazione di macchine elettriche sincrone per microturbine eoliche	12 mesi	DEI	Prof. Francesco Cupertino
ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	Art. 9.1 – assegno di ricerca professionalizzante	Controllo di convertitori per microgeneratori eolici	12 mesi	DEI	Prof. Francesco Cupertino

2. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione dell'assegno in questione.

Art. 2

Rinnovo

1. L'assegno è rinnovabile fino a 6 anni.
2. La durata complessiva dell'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione e titoli valutabili

1. Possono partecipare alla procedura selettiva indetta per il conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti, nonché dei titoli scientifici o accademici richiesti, che saranno oggetto di valutazione:

SSD/Titolo della ricerca	Requisiti d'accesso	Altro titolo qualificante o valutabile
ING-IND/32 Sviluppo e caratterizzazione	Diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 in	Attività di ricerca documentata nell'ambito della progettazione

di macchine elettriche sincrone per microturbine eoliche	Ingegneria, conseguito nella Regione Puglia ; Conoscenza della lingua straniera: inglese	delle macchine elettriche e dell'implementazione delle relative tecniche di controllo
ING-IND/32 Controllo di convertitori per microgeneratori eolici	Diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 in Ingegneria, conseguito nella Regione Puglia ; Conoscenza della lingua straniera: inglese	Attività di ricerca documentata nell'ambito della progettazione dei convertitori elettronici di potenza e dell'implementazione delle relative tecniche di controllo

2. I candidati devono possedere, inoltre, gli ulteriori seguenti requisiti:
- **essere nato in Puglia;**
 - **risiedere in Puglia da almeno n. 5 anni;**
 - **non avere compiuto 32 anni alla data di presentazione della domanda;**
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
 - essere fisicamente idoneo alla collaborazione;
 - **essere disoccupato, senza alcun reddito e/o introito, e conservare tale stato per l'intera durata della collaborazione all'attività di ricerca;**
 - non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. h) del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
 - non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con A.R.

Art. 4

Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano, per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento/centro di ricerca o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. L'assegno di ricerca non può essere conferito ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.
4. L'assegno non può essere cumulato con altri analoghi contratti di collaborazione alla ricerca.

Art. 5

Trattamento economico e normativo e copertura assicurativa

1. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca professionalizzante è determinato in € 19.367,04 comprensivo di tutti gli oneri a carico del titolare dell'assegno.
2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.

3. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

4. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, il Politecnico provvede alla copertura assicurativa.

Art. 6

Domanda e termine di presentazione

1. Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta semplice, dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il giorno 07/09/2017 all'indirizzo: Politecnico di Bari, Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari (Italia);
- spedizione a mezzo posta elettronica PEC al seguente indirizzo: didatticaericerca.poliba@legalmail.it entro e non oltre il giorno 7 settembre 2017;
- consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari - Via Amendola, 126/b - 70126 Bari - entro e non oltre il giorno 07/09/2017 nei seguenti orari: Lun. - Giov. dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Mar. dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Si precisa che l'Ateneo osserverà il periodo di sospensione estiva delle attività dal giorno 7 agosto 2017 al giorno 18 agosto 2017.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine indicato.

A tal fine non farà fede il timbro postale di partenza.

3. Il bando sarà reso pubblico sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca <http://bandi.miur.it>.

4. La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura selettiva (**allegato A**).

5. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) posseduto, la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma;
- c) i requisiti di accesso previsti dal presente bando;
- d) il possesso di eventuali altri titoli valutabili secondo quanto richiesto dal presente bando;
- e) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta;
- f) **di essere disoccupato senza alcun reddito e/o introito, e conservare tale stato per l'intera durata della collaborazione all'attività di ricerca;**
- g) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. h) del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
- h) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di

Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

- i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione di cui alle lettere f), g), h) nonché della residenza o del recapito;
- l) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.

6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questo Politecnico oltre il termine sopra indicato.

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:

- a) il proprio curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;
- b) l'elenco dei titoli richiesti;
- c) i titoli e/o le pubblicazioni (nel caso di assegno post dottorale, allegare la tesi di dottorato di ricerca)
- d) una proposta di ricerca che si intende svolgere nell'ambito del tema proposto dal docente;
- e) ricevuta del versamento di € 25,82 a copertura delle spese relative all'organizzazione ed espletamento della procedura selettiva, effettuato attraverso vaglia postale su C/C 9704 o bonifico bancario c/o N° conto corrente: 4172 IBAN:IT45X0311104001000000004172 BIC : BLOPIT22- UBI Banca Spa, via Toma 12, 70125 Bari, , intestati al Politecnico di Bari, via Amendola, 126/b - 70126 Bari, con l'indicazione della causale: "ASSEGNO DI RICERCA".

9. Il candidato potrà produrre i titoli e/o le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del medesimo decreto (**allegato «B»**). Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia di un proprio documento di identità.

10. Per i lavori stampati all'estero devono risultare la data ed il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n.106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. n.252/2006.

11. L'assolvimento di tali obblighi sarà certificato con idonea documentazione, da unire alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure con autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

12. Il candidato potrà presentare, in allegato alla domanda, in luogo dei titoli, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

13. Ai titoli redatti in lingua straniera dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana con l'attestazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, dopo la decorrenza del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente bando, è costituita da tre docenti del Politecnico di Bari appartenenti al Settore Disciplinare in cui è stato bandito il posto di assegnista o Settori affini.

Art. 8

Criteri di valutazione e prove d'esame

1. La Commissione valutatrice avrà a disposizione 100 punti, di cui 70 per i titoli e 30 per la prova orale, che saranno attribuiti in base ai seguenti elementi:

Assegno di ricerca "Professionalizzante":

Titoli

- valutazione della tesi di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 (max 50 punti)

- pubblicazioni e/o altri titoli (max 20 punti)

Prova orale

- colloquio atto a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente che ha proposto la ricerca (max 20 punti)

- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente (max 10 punti).

2. I candidati che non raggiungono almeno il punteggio di 40/70 alla valutazione dei titoli non sono ammessi a sostenere la prova orale.

3. **La data e la sede in cui si terrà la prova orale saranno rese pubbliche mediante avviso sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari.** L'esito della valutazione dei titoli sarà reso noto prima della prova orale, mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio.

4. L'indicazione sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari della data e del luogo in cui si terrà la prova orale ha valore di notifica a tutti gli effetti. La prova orale è pubblica.

5. Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date previste, la nuova data sarà resa pubblica sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari, con valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso.

6. Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

7. Sono ritenuti idonei i candidati che complessivamente abbiano raggiunto la votazione di 70/100.

Art. 9

Formazione della graduatoria

1. La Commissione stilerà la graduatoria di merito dichiarando il vincitore.

2. E' dichiarato vincitore il candidato collocatosi al primo posto nella graduatoria di merito.

3. La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Rettore.

4. In caso di candidati collocatisi ex aequo, nell'ambito della graduatoria, la preferenza sarà data al candidato più giovane di età.

5. Nel caso in cui il vincitore decida di rinunciare al posto di assegnista, sarà dichiarato vincitore il secondo idoneo nella graduatoria. Nel caso anche il secondo rinunci, si passa al terzo e così via fino all'esaurimento degli idonei.

6. La graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10

Accettazione dell'assegno di ricerca

1. Il candidato risultato vincitore dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari, Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria di merito sul sito web del Politecnico di Bari, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca;
- b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- c) fotocopia del codice fiscale.

2. Il vincitore della procedura di selezione, che non manifesti la volontà di accettare l'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca entro il termine indicato dal comma 1, decade dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca, consentendo, così, lo scorrimento della graduatoria.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il vincitore della selezione instaura con il Politecnico di Bari un rapporto di partecipazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere

effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Istituti Universitari italiani.

3. L'assegno decorre dalla data in cui è stato stipulato il contratto.

4. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente al vincitore che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno da parte del Politecnico di Bari, documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.

5. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento.

6. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca al termine del periodo di differimento. Il vincitore che non inizi l'attività di ricerca entro tale termine, decade dal diritto all'assegno.

Art. 12

Svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione del docente responsabile e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca sarà definita di concerto con il docente responsabile.

2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca del Politecnico o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.

Art. 13

Mobilità degli assegnisti

1. Su proposta del docente responsabile, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.

2. Le spese di missione sono assimilate a quelle riconosciute ad un ricercatore di ruolo e ricadono sui fondi del responsabile della ricerca a cui afferisce l'assegnista.

3. Le spese di missione dell'assegnista di ricerca non graveranno in alcun caso sui finanziamenti riveniente dalla Convenzione tra Fondazione Puglia e DEI del Politecnico di Bari di cui alle premesse del presente bando.

Art. 14

Valutazione dell'attività di ricerca

1. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca una relazione scritta sull'attività profusa, accompagnata dal parere del docente responsabile. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.

Art. 15

Sospensione del contratto

1. L'assegno di ricerca può essere sospeso per gravidanza e malattia di durata superiore a un mese del titolare; l'attività di ricerca e l'assegno vengono pertanto prorogati per un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento della ricerca.

2. L'assegno può altresì essere sospeso su richiesta del Responsabile Scientifico, sulla base di esigenze connesse all'organizzazione dell'attività di ricerca, opportunamente documentate nella predetta richiesta.

Art. 16

Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra il Politecnico di Bari e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;

b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.

2. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista,

può proporre la risoluzione del contratto.

Art. 17

Recesso dal contratto

1. In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni sia al proprio Responsabile che alla Direzione Generale del Politecnico di Bari.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 18

Restituzione delle pubblicazioni

1. Il candidato dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle pubblicazioni, laddove presentate, decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, il Politecnico non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Bari e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 20

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 21

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giorgia Todarello, afferente al Settore Ricerca e Relazioni Internazionali della Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali del Politecnico di Bari (tel. 080/5962188, 080/5962179 email giorgia.todarello@poliba.it - Amministrazione Centrale, Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari, II piano), al quale è possibile far riferimento per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, anche telefonicamente.

Bari, 25/07/2017

Il Rettore
f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio